I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE, EURATOM, CECA) N. 723/71 DEL CONSIGLIO

del 30 marzo 1971

che modifica il regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom, relativo alla fissazione del trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee [1], ed in particolare l'articolo 6,

considerando che il Consiglio è indotto ad adeguare le retribuzioni, le indennità e le pensioni del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia, nonché le indennità sostitutive della retribuzione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom del Consiglio del 25 luglio 1967, relativo alla fissazione del trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia [2], modificato in ultimo dal regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2163/70 [3], è modificato come segue :

a) Il testo dell'articolo 2 è sostituito con il testo seguente :

« *Articolo 2*

1. Lo stipendio base mensile dei membri della Commissione è fissato come segue :

	dal 1°. 7. 1970 al 30. 9. 1970	a decorrere dal 1°. 10. 1970
Presidente	150.500 Fr.b.	156.550 Fr.b.
Vicepresidente	136.300 Fr.b.	141.800 Fr.b.
Commissario	122.700 Fr.b.	127.650 Fr.b.

2. Lo stipendio base mensile dei membri della Corte è fissato come segue :

	dal 1°. 7. 1970 al 30. 9. 1970	a decorrere dal 1°. 10. 1970
Presidente	150.500 Fr.b.	156.550 Fr.b.
Giudice o avvocato generale	122.700 Fr.b.	127.650 Fr.b.
Cancelliere	110.150 Fr.b.	114.600 Fr.b. »

b) Il testo dell'articolo 3, paragrafo 1 lettera b), è sostituito con il testo seguente :

« b) l'assegno per figlio a carico, pari,

— dal 1° luglio 1970 al 30 settembre 1970, a 1.536 Fr.b.

— a decorrere dal 1° ottobre 1970, a 1.597 Fr.b.

al mese per ogni figlio ; »

c) Il limite massimo dell'importo dell'indennità scolastica di cui all'articolo 3, paragrafo 4, primo comma, è elevato a

— 1.371 Fr.b. dal 1° luglio 1970 al 30 settembre 1970

— 1.426 Fr.b. a decorrere dal 1° ottobre 1970.

d) Il testo dell'articolo 4, paragrafi 2 e 3 è sostituito con il testo seguente, con effetto dal 1° luglio 1970 :

« 2. I membri della Commissione percepiscono un'indennità mensile di rappresentanza pari a :

Presidente	25.865 Fr.b.
Vicepresidente	16.625 Fr.b.
Commissario	11.085 Fr.b.

(1) GU n. 152 del 13. 7. 1967, pag. 2.
(2) GU n. 187 dell'8. 8. 1967, pag. 1.
(3) GU n. L 238 del 29. 10. 1970, pag. 1.

3. I membri della Corte percepiscono un'indennità mensile di rappresentanza pari a :

Presidente	25.865 Fr.b.
Giudice o avvocati generali	11.085 Fr.b.
Cancelliere	10.105 Fr.b.

I presidenti di sezione percepiscono inoltre, per la durata del loro mandato, un'indennità di funzione di 14.780 Fr.b. al mese. »

Articolo 2

Le pensioni e le indennità acquisite in applicazione sia degli articoli 7, 8, 9, 10, 15 e 20 del regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom, sia della decisione del Consiglio del 14 ottobre 1958, relativa alla fissazione del trattamento economico dei membri della Corte di giustizia della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, modificata con decisione del Consiglio del 29 ottobre 1969, sono rivedute sulla base delle disposizioni dell'articolo 1, a decorrere dalle date fissate da dette disposizioni.

Articolo 3

Le ultime due frasi dell'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma del regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom sono sostituite con il testo seguente :

« Tuttavia, se il membro della Commissione o della Corte è deceduto in corso di mandato, la pensione di riversibilità per la vedova è pari, a decorrere dal 1° luglio 1970, al 36 % dello stipendio base percepito al momento del decesso. »

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 30 marzo 1971.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. SCHUMANN